



TRIBUNALE DI GROSSETO
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Cristina Nicolo',
provvedendo sul ricorso ex art. 591 bis c.p.c. depositato dal professionista delegato;

osservato che:

- La presente procedura è stata introdotta da CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA. in forza di decreto ingiuntivo non opposto;
- È, altresì, intervenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione;

considerato che:

- i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza n. 9479/2023 trovano applicazione con riferimento al procedimento d'ingiunzione poiché in tale procedimento la partecipazione del debitore consumatore è consentita solo nella fase dell'opposizione al decreto monitorio ed in particolare, dunque, alle ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto (cfr. Cass. S.U. sent. cit. *“La fattispecie che qui rileva ha riguardo all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale”*);
- l'arresto in commento è, invero, intervenuto all'esito dell'interpretazione fornita dalla CGUE (tra le tante con la sentenza emessa nell'ambito delle cause riunite C-693/19, SPV Project 1503, e C-831/19, Banco di Desio e della Brianza) degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE che ha affermato in ossequio ad un principio di effettività della tutela del consumatore, che a fronte di decreto ingiuntivo non opposto, sia necessaria la sussistenza di “un secondo controllo d'ufficio nella fase

dell'esecuzione sulla abusività delle clausole contrattuali”, sia di “una successiva tutela, una volta spirato il termine per proporre l’opposizione”;

considerato, dunque, alla luce dei principi sopra affermati che i principi affermati dalla Suprema Corte appaiono trovare applicazione;

osservato, inoltre, che in data 4.10.2023 è fissato l’esperimento di vendita del compendio;

ritenuto sussistere i presupposti per sospendere le operazioni di vendita come fissata in data 4.10.2023;

ritenuto doversi sentire le parti in ordine alla questione riguardante i decreti ingiuntivi oggetto del ricorso del professionista delegato;

considerato per la natura della questione potersi disporre la trattazione in forma scritta;

P.Q.M.

fissa per sentire le parti in ordine alla questione riguardante i decreti ingiuntivi oggetto del ricorso del professionista delegato il 13.3.2024, disponendo che i creditori interessati depositino agli atti del presente fascicolo almeno cinque giorni prima di detta udienza il contratto e gli altri allegati a suo tempo depositati con il ricorso monitorio;

assegna alle parti termine sino alle ore 10.00 del giorno fissato per la trattazione per il deposito di note da denominarsi note di trattazione scritta;

avverte che il mancato deposito delle suddette note sarà valutato alla stregua della mancata comparizione in udienza.

Si comunichi.

Grosseto, 11/9/2023

Il giudice dell’esecuzione
dott.ssa Cristina Nicolo'